

**Sulla titolarità dei beni aziendali in caso di attività d'impresa  
esercitata da coniugi in comunione legale tramite la costituzione di una società di  
persone**

di LUCA COLLURA

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte interviene sul tema del regime di svolgimento di attività d'impresa da parte dei coniugi in comunione legale tra loro e sul correlato nodo della titolarità dei relativi beni aziendali.

La vicenda sottoposta al vaglio degli ermellini prende le mosse dall'azione promossa da una donna nei confronti del marito volta ad ottenere l'accertamento della contitolarità da parte sua del 50% dei beni utilizzati dai coniugi per l'esercizio della comune attività imprenditoriale *manente matrimonio*. L'attrice, nello specifico, allegava che i coniugi si trovavano in regime di comunione legale e che, al fine dello svolgimento di un'attività d'impresa, avevano costituito tra loro – parrebbe, con una forma diversa dall'atto pubblico – una società in nome collettivo, la quale aveva poi proceduto all'acquisto dei necessari beni aziendali; successivamente la moglie recedeva da detta società e qualche anno più tardi interveniva la separazione personale dei coniugi. Ad esito di ciò, l'attrice agiva dunque in giudizio onde ottenere una sentenza che accertasse che la medesima, a seguito dello scioglimento della comunione legale dei beni, era esclusiva titolare di una quota pari al 50% dei beni aziendali.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e la Corte d'appello confermava la sentenza di primo grado osservando che la società costituita dai coniugi è oggetto dell'azienda coniugale ai sensi dell'art. 177, lett. d), c.c., in quanto solo la sua costituzione per atto pubblico è idonea a mutare il regime patrimoniale dei coniugi sciogliendo la comunione legale, con la conseguenza che i beni da essa acquistati possono dirsi "sociali" soltanto in senso descrittivo, entrando in realtà a far parte della comunione legale; corollario di tale impostazione è che i coniugi si ritrovano ad essere coimprenditori perché cogestori dell'azienda comune e, ad esito dello scioglimento della comunione legale a causa della loro separazione personale, ciascuno di essi sarà titolare dei predetti beni per il 50%.

Contro la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione il marito, eccependo il vizio di ultrapetizione della sentenza di secondo grado – avendo la Corte di merito dichiarato l'esistenza di una cogestione d'azienda coniugale e l'assenza di una valida forma della convenzione matrimoniale per la costituzione di una società di persone tra i coniugi (*sic!*) a fronte della domanda dell'attrice volta ad accertare solo la di lei titolarità del 50% dei beni aziendali – e, per ciò che è qui maggiormente di nostro interesse, violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni di legge in tema di comunione legale, azienda coniugale e recesso del socio per avere il giudice del gravame ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 177, lett. d), c.c., malgrado l'accertata costituzione tra i coniugi di una società di persone, che doveva reputarsi unica ed esclusiva titolare di qualunque diritto sui beni aziendali. La Cassazione, oltre a riconoscere il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, fornisce preliminarmente una generale ma attenta ricostruzione dei regimi cui i coniugi possono fare ricorso per l'esercizio di un'attività d'impresa e dei loro caratteri distintivi (*i.e.* azienda coniugale *ex art.* 177, lett. d), c.c.; azienda appartenente ad uno solo dei coniugi con mera comunione degli utili e degli incrementi *ex art.* 177, co. 2, c.c.; l'impresa gestita individualmente da uno solo dei coniugi ai sensi dell'art. 178 c.c.; l'impresa familiare di cui agli artt. 230-*bis* e 230-*ter* c.c.; patto di famiglia *ex art.* 768-*bis* ss. c.c.; società di persone e società di capitali), per poi soffermarsi su quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui, come in quello sottoposto al suo giudizio, i coniugi si trovino in comunione legale ed abbiano costituito tra loro una società di persone per esercitare un'attività imprenditoriale.

La Suprema Corte, dopo aver precisato che tra i coniugi in comunione legale ben può essere costituita una società (di capitali o di persone) volta allo svolgimento di attività d'impresa, chiarisce che, ove ciò avvenga, non potrà più parlarsi di cogestione di azienda coniugale ai sensi dell'art. 177, lett. d), c.c., in quanto i beni saranno in titolarità esclusiva della società – pure ove sia di persone, anch'essa essendo dotata di soggettività giuridica – e «nessun diritto esigibile può essere reclamato, nemmeno dal socio, sui beni acquisiti al patrimonio sociale, e tanto meno sugli incrementi aziendali, *durante societate*» (Cass., Sez. Un., 6 novembre 2014, n. 23676), con la conseguenza che troverà applicazione la disciplina dettata dal legislatore per quello specifico tipo di società.

Se ciò è vero – continua la Corte –, «dal recesso del socio deriva [solo] il diritto di questi alla liquidazione della quota», consistente in un diritto di credito da far valere nei confronti della società, senza che il receduto possa vantare alcun altro diritto direttamente sul patrimonio aziendale, onde deve ritenersi che la «domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali in capo al socio receduto può essere interpretata alla stregua della domanda di liquidazione della quota sociale, ove ne sussistano i requisiti».

La pronuncia in commento è – a parere di chi scrive – totalmente condivisibile. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'appello, infatti, la costituzione tra i coniugi di una società (di persone) nulla ha a che vedere col regime patrimoniale tra loro esistente. L'aver costituito una società non comporta *ipso iure* lo scioglimento della comunione legale ed il passaggio al regime di separazione dei beni sia perché l'atto costitutivo di società non è una convenzione matrimoniale (per cui non occorre la forma dell'atto pubblico con due testimoni, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale) sia per il fatto che, in ogni caso, il passaggio dalla comunione legale alla separazione dei beni non è conseguenza logico-giuridica del ricorso dei coniugi al modello societario; costituendo una società i coniugi intendono dar vita ad un soggetto di diritto "terzo" rispetto alle loro persone, che dovrà essere esclusivo titolare dei beni aziendali ch'essi, in rappresentanza della società stessa, utilizzeranno per lo svolgimento di un'attività d'impresa e non per assicurarsi delle quote in titolarità esclusiva su detti beni.

Da quanto sopra detto, si ricava il principio di diritto secondo cui due coniugi in comunione legale possono costituire tra loro una società di persone per esercitare in comune attività d'impresa anche senza ricorrere alla forma dell'atto pubblico per la redazione dell'atto costitutivo; tale operazione non comporta un mutamento del regime patrimoniale tra loro esistente ed unico titolare dei beni aziendali sarà la società, la cui disciplina troverà piena applicazione.